



*Il Giudice del Lavoro*

*letti gli atti e sciogliendo la riserva;*

*visto il ricorso ex art. 28 L.N. 300/70 proposto dalla Gilda Unams segreteria provinciale di Benevento, in persona del segretario p.t. e volto ad ottenere dichiararsi l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Marzio Carafa" con sede in Cerreto Sannita concretatosi nel non ammettere il sindacato alla contrattazione integrativa d'istituto – Anno scolastico 2005/2006 e di non comunicare la riunione indetta sull'argomento "Informazione preventiva organico di diritto del personale docente – Anno scolastico 2005-2006"*

*osserva*

*preliminarmente che il sindacato ricorrente due distinti profili di antisindacalità. Il primo attiene alla mancata ammissione della Gilda Unams al tavolo della contrattazione integrativa motivato con l'argomento secondo il quale solo le organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. 24.07.03, tra le quali la Gilda non compariva, potevano partecipare a tale contrattazione integrativa.*

*Ritiene questo Giudice che tale argomento non sia condivisibile: difatti è pacifico che la Gilda Unams, pur non avendo sottoscritto il C.C.N.L. 24.07.2003, partecipava in data 07.12.2005 alla sottoscrizione del C.C.N.L. 2004/2005 secondo biennio economico, contenente il recepimento ed il rimando al precedente contratto per tutto quanto non espressamente previsto. Pertanto, i sensi dell'art.7 C.C.N.L. 24.07.2003 che prevede che la contrattazione decentrata sia effettuata dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N., non vi è dubbio che la Gilda avesse pieno diritto di partecipare alla contrattazione relativa all'anno scolastico 2006/2007, ovvero ad una contrattazione relativa ad epoca*

*successiva alla sottoscrizione del C.C.N.L. e, verosimilmente ,relativa all'applicazione del contratto del quale la Gilda risultava firmataria.*

*Né la parte resistente ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che tale contrattazione integrativa fosse attuativa del contratto collettivo nazionale 1° biennio economico , del quale la Gilda non era firmataria, in quanto nella convocazione del 03.04.2006 ( dalla quale la Gilda risulta esclusa ) si legge solo “ Contrattazione integrativa d’Istituto- Anno scolastico 2005/2006” , senza alcuna altra specifica che induca a ritenere la riferibilità al 1° biennio economico. E ciò tenuto conto che il C.C.N.L. 2002/2005 prevedeva , per la parte economica , validità 1° gennaio 2002/31 dicembre 2003.*

*Quanto al dovere d’informazione, la controversia attiene sostanzialmente alla possibilità di ritenere assolto tale obbligo mediante comunicazione alle RSU e quindi ai singoli membri, rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Ritiene questo Giudice che tale interpretazione non sia condivisibile; il dovere d’informazione preventiva, ove esistente, va assolto mediante comunicazione, non solo alle RS , ma anche alle singole organizzazioni sindacali aventi titolo.*

*Difatti, pacificamente costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che non consenta l’esercizio del diritto di un’associazione sindacale a poter partecipare ad un momento importante nella vita di una azienda . Solo un’informazione precisa e sistematica consente al sindacato di vedere rispettato il diritto all’informazione previsto dal contratto collettivo di categoria e quindi gli garantisce la possibilità di controllo e di intervento che si inquadrano nelle generali politiche dell’occupazione proprie del sindacato (Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 1994, n. 2808 ). Tale diritto può ritenersi tutelato solo da comunicazioni rivolte direttamente all’organismo sindacale e non per il tramite dei suoi membri eletti all’interno della RSU.*

*Da ciò consegue che nel comportamento omissivo di parte datoriale che ha provveduto alla comunicazione della riunione per informazione preventiva su un tema fondamentale quale “ l’ organico di diritto del personale docente – Anno scolastico2005/2006” mediante*

*comunicazione alla sola RSU e non anche alle singole organizzazioni sindacali, debba ravvisarsi condotta antisindacale.*

*Ne consegue l'accoglimento del ricorso dichiarandosi l'antisindacalità della condotta con dovere di rimozione dei relativi effetti . Spese al definitivo.*

*P.Q.M.*

*Accoglie il ricorso e, per effetto, dichiara la condotta tenuta dal Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Marzio Carafa" con sede in Cerreto Sannita concretatosi nel non ammettere la Gilda Unams alla contrattazione integrativa d'istituto – Anno scolastico 2005/2006 e di non comunicare la riunione indetta sull'argomento "Informazione preventiva organico di diritto del personale docente - anno scolastico 2005/'006" sia antisindacale ordinando la cessazione del comportamento antisindacale e disponendo fornirsi l'informativa preventiva omessa nonché la revoca della disposizione Prot. N. 1075\AG33 ed ammettendo alla contrattazione integrativa i rappresentanti della Gilda Unams. Spese al definitivo.*

*Manda alla cancelleria per quanto di competenza .*

*Benevento il 05.07.2006*

*Il Giudice*

*( Dott.ssa Claudia Chiaritoti )*